

DICHIARAZIONI

La tassazione delle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia

di Luca Mambrin

Come noto il **reddito** che deriva **dall'attività svolta dall'agente** costituisce **reddito di impresa** **ex articolo 55 Tuir**, in quanto si tratta di attività oggettivamente contemplata fra quelle di **impresa commerciale** di cui all'[articolo 2195 cod. civ.](#), ed è sottoposto a **ritenuta a titolo di acconto del 23%** ai sensi dell'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#), sia che l'agente agisca in forma individuale sia che agisca in forma societaria.

Le **indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia** **percepite delle persone fisiche**, compresi gli acconti e le anticipazioni, ai sensi dell'[articolo 56, comma 3, lett. a, Tuir](#) **non concorrono invece alla formazione del reddito d'impresa**, mentre, per espressa previsione dell'[articolo 53, comma 2, lett. e, Tuir](#), sono considerate a tutti gli effetti **redditi di lavoro autonomo**; pertanto la ritenuta che deve essere applicata non sarà quella prevista dall'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#) ma quella prevista dall'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#), ovvero pari al **20%**.

Inoltre ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. d, Tuir](#) tali **redditi sono soggetti a tassazione separata**, salvo la **facoltà** per l'agente di **optare per la tassazione ordinaria** in sede di dichiarazione dei redditi.

Il medesimo trattamento è previsto nel caso di **attività di agenzia svolta da una società di persone**: l'indennità percepita dalla società **non costituisce infatti reddito di impresa** ai sensi dell'[articolo 56, comma 3, lett. a, Tuir](#), ma **reddito da assoggettare a tassazione (separata) in capo al socio nell'anno di percezione**, fatta salva la possibilità per lo stesso di **optare per la tassazione ordinaria**; anche in questo caso sulle indennità deve essere applicata una **ritenuta d'acconto del 20%** ai sensi dell'[articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973](#).

Quando invece le indennità sono percepite da un soggetto costituito come **società di capitali** sono **componenti positive di reddito d'impresa** da rilevare secondo il principio di **competenza economica**, e pertanto:

- sono assoggettate ad **Ires**;
- **non deve essere applicata la ritenuta d'acconto del 20%**;
- non possono essere assoggettate a **tassazione separata**.

Le indennità previste dalla normativa vigente e dagli **Accordi economici di categoria** (A.E.C.) in caso di cessazione del rapporto di agenzia generalmente sono costituite da:

- **indennità di risoluzione del rapporto, a carico delle ditte mandanti**, che va **accantonata annualmente** presso l'Enasgarco in apposito Fondo – denominato F.I.R.R. – (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto);
- **indennità suppletiva di clientela** prevista nel caso in cui il **vincolo contrattuale si sciolga su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente**, ovvero in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasgarco,
- **indennità meritocratica** aggiuntiva rispetto alle precedenti, riconosciuta quando sono sostanzialmente rispettati i criteri di cui all'[articolo 1751 cod. civ.](#), e cioè **l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti**, dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi.

Da un punto di vista **Iva** tali indennità, avendo natura risarcitoria, sono **escluse dal campo di applicazione** dell'imposta, mentre a **fini previdenziali non devono essere assoggettate al contributo Enasgarco**.

Inoltre per l'agente persona fisica tali indennità:

- **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa** e vanno assoggettata a **tassazione separata** ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lett. d, Tuir](#);
- **al momento della liquidazione** va operata una **itenuta a titolo di acconto nella misura del 20%**.

Inoltre **l'agente può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria** e dovrà essere compilato **il quadro RM del modello Redditi PF**.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM1	1	2	3	4	5	6
	RM1			,00	,00	,00	,00
	RM2			,00	,00	,00	,00

In particolare andrà indicato:

- **nella colonna 1 la lettera "A"** corrispondente al tipologia di reddito percepito (ovvero le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche);
- **nella colonna 2 l'anno di insorgenza del diritto a percepire tale reddito** ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2018;
- **nella colonna 3 l'ammontare dell'indennità**, degli acconti e delle anticipazioni;
- **nella colonna 4 la somma degli importi percepiti nel 2018 e in anni precedenti** relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, andrà indicato l'importo di colonna 3;
- **nella colonna 5 l'ammontare delle ritenute d'aconto subite nel 2018** (comprese quelle eventualmente sospese);
- **nella colonna 6 la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti** (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel caso in cui il contribuente intenda **optare per la tassazione ordinaria** si dovrà barrare la casella di colonna 7, e andrà poi compilato il **rigo RM15**, mentre nel caso di tassazione separata **non andrà compilato il rigo RM14** in quanto, come si evince dalle istruzioni alla compilazione, in tale rigo vanno riportati i redditi soggetti a tassazione separata “*per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte*”: dato che **la ritenuta a titolo di acconto è già stata operata** dal soggetto che ha liquidato l’indennità, **non è dovuto il versamento del relativo acconto del 20%**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)